

ASSOAMIANTO

Seminario nazionale

**PROBLEMA AMIANTO:
stato dell'arte e aspettative**

Milano, 29 Aprile 2004

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Eugenio Onori

**Segretario dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio**

ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Legge 257/92

Norme per la cessazione dell'amianto

Art. 12 : Sezione speciale dell'Albo smaltitori, da regolamentare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria.

**ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ATTIVITA' DI
BONIFICA DEI BENI CONTENENTI
AMIANTO**

**Art.30 D.Lgs 22/97
(Decreto Ronchi)**

**Art.30, comma 4: iscrizione con valore di
abilitazione**

**Art.30, comma 8: obbligo d'iscrizione decorre
dall'entrata in vigore delle norme tecniche
(Regolamento, delibere del Comitato Nazionale
dell'Albo relative ai requisiti, decreto
fideiussioni)**

ISCRIZIONE ALL'ALBO PER L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI AMIANTO

Disposizioni attuative dell'art.30 del D.Lgs 22/97

- D.I. 406/98 - Regolamento dell'Albo.
- D.I. 5 febbraio 2004 - Modalità e importi delle fideiussioni (G.U.n. 87 del 14 aprile 2004).
- Del.CN Albo n.1 del 30 marzo 2004 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione (G.U.n. 88 del 15 aprile 2004).
- Del.CN Albo n.2 del 30 marzo 2004 - Schema di domanda d'iscrizione e foglio notizie (G.U.n. 88 del 15 aprile 2004).

**Art 9, D.M.406/98
(Regolamento dell'Albo):**

**CATEGORIA 10-Bonifica dei beni contenenti
amianto**

**CLASSI in funzione dell'importo dei lavori
cantierabili:**

a) oltre Lire 15 miliardi	€ 7.746.853,49
b) fino a Lire 15 miliardi	€ 7.746.853,49
c) fino a Lire 3 miliardi	€ 1.549.370,70
d) fino a Lire 800 milioni	€ 413.165,52
e) fino a Lire 100 milioni	€ 51.645,69

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

- A) materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
- B) materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto

L'iscrizione nella categoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria 10A

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

Viene prevista, in relazione alla complessità degli interventi di bonifica derivante dalla pericolosità dei materiali contenenti amianto, una diversa dotazione di risorse strumentali e finanziarie, nonché una differente qualificazione dei responsabili tecnici.

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 A

1. Aspiratori con filtri assoluti.
2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere).
3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

VALORE ATTREZZATURE MINIME
CATEGORIA 10A

Classe A	€ 51.600,00
Classe B	€ 38.700,00
Classe C	€ 7.700,00
Classe D	€ 2.600,00
Classe E	€ 2.600,00

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10 B

1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria, dotati di filtri assoluti.
2. Unità di decontaminazione anche modulari/prefabbricate.
3. Unità filtrazione acqua.
4. Aspiratori con filtri assoluti.
5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere).
6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti).
7. Campionatori d'aria personali e ambientali.
8. Misuratori di depressione.

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

VALORE ATTREZZATURE MINIME
CATEGORIA 10B

Classe A	€ 180.800,00
Classe B	€ 154.900,00
Classe C	€ 31.000,00
Classe D	€ 12.900,00
Classe E	€ 12.900,00

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

ATTREZZATURE MINIME CAT. 10

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000,
sottoscritta congiuntamente dal legale
rappresentate dell'impresa e dal
responsabile tecnico:

- Disponibilità attrezzature
- Valore
- Stato di conservazione

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

- Disponibilità attrezzature minime

disponibilità piena ed esclusiva delle attrezzature. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquisite con patto di riservato dominio o prese in leasing.

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

- Valore attrezzature minime

La dichiarazione deve riportare il valore dell'ultimo acquisto come risulta dalla contabilità dell'impresa se l'attrezzatura è di proprietà, dalla documentazione in possesso dell'ultimo acquirente se tenuta in usufrutto o presa in leasing, dal tenore del patto se acquisita con patto di riservato dominio .

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

- **Stato di conservazione attrezzature minime**

Deve essere indicata l'obsolescenza di ogni singola tipologia di attrezzatura, la regolare attività di manutenzione e deve dato un giudizio sullo stato di conservazione complessivo di ogni tipologia di attrezzatura

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10A

Classe A	L+5aa/CF+7aa
Classe B	L+5aa/CF+7aa
Classe C	D+5aa/L+2aa/CF+5aa
Classe D	D+5aa/L+2aa/CF+5aa
Classe E	D+2aa/L+1aa/CF+2aa

D = Diploma di Geometra

D = Geometra o Perito industriale o Perito

chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali..

CF = Corso di formazione

aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1

Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10B

Classe A	$L+5aa/CF+7aa$
Classe B	$L+5aa/CF+7aa$
Classe C	$D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa$
Classe D	$D.U.+5aa/L+5aa/CF+5aa$
Classe E	$D+3aa/L+1aa/CF+3aa$

D = Geometra o Perito industriale o Perito

chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.

L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali..

CF = Corso di formazione

aa = anni di esperienza maturati nello specifico settore

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10

l'idoneità conseguita nei corsi per dirigente l'attività di rimozione e di bonifica dell'amianto disciplinati del DPR 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione "F" relativo alla categoria 10 di cui alla delibera del 16 luglio 1999. Rimane comunque l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test.

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10

- l'esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico in una classe d'iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.
- l'esperienza maturata in qualità di responsabile tecnico nella sottocategoria 10A è ritenuta idonea per l'iscrizione nella classe e) della sottocategoria 10B

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10
Periodo transitorio

Le imprese in attività alla data di efficacia della delibera e che presentano la domanda d'iscrizione entro 60 giorni (art.30, c.8, D.Lgs 22/97) possono soddisfare i requisiti del RT entro cinque anni dalla data d'iscrizione

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

REQUISITI RESPONSABILI TECNICI CAT. 10
Periodo transitorio

le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della delibera 30 marzo 2004 con la presentazione di:

- copia della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 9 della legge 257/92
o
- copia di almeno un piano di lavoro presentato alla ASL ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 277/91.

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

CAPACITA' FINANZIARIA
IMPORTI CATEGORIA 10A

Classe A	€ 1.084.600,00
Classe B	€ 803.100,00
Classe C	€ 152.400,00
Classe D	€ 43.900,00
Classe E	€ 23.200,00

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

CAPACITA' FINANZIARIA
IMPORTI CATEGORIA 10B

Classe A	€ 1.213.700,00
Classe B	€ 919.300,00
Classe C	€ 175.600,00
Classe D	€ 54.200,00
Classe E	€ 33.600,00

Deliberazione 30 marzo 2004, n. 1
Criteria per l'iscrizione all'Albo nella categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto

CAPACITA' FINANZIARIA

- **Potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa (volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta)**
- **Attestazione di affidamento bancario pari all'importo richiesto.**
- **dichiarazione dell'impresa concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, degli ultimi cinque esercizi.**

Le fideiussioni

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs 22/97 le imprese che si iscrivono all'Albo sono soggette alla presentazione di garanzie finanziarie.

L'articolo 14 del D.M.406/98, nel ribadire tale previsione di legge, dispone che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fideiussione bancaria o con polizza fideiussoria assicurativa per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo e per ciascuna delle attività soggette a iscrizione.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)

- **garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.**
- **devono essere prestate con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.**

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)

le fidejussioni sono finalizzate alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, trasporto e smaltimento dei rifiuti, conseguenti a eventuali inadempienze verificatesi nel corso dell'iscrizione.

Tali inadempienze possono essere state determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso connesso allo svolgimento dell'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.

**Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)**

Efficacia della garanzia

La fideiussione ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo.

La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)

Durata della fideiussione

Cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia della fideiussione stessa.

Decorso il termine di due anni la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società.

**Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)**

Facoltà di recesso

La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero dell'ambiente e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni.

**Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)**

Avviso di sinistro - Pagamento

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare al Ministero dell'ambiente la somma dovuta.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

**Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)**

Classe A € 480.000,00

Classe B € 240.000,00

Classe C € 120.000,00

Classe D € 60.000,00

Classe E € 30.500,00

**(per lavori di bonifica cantierabili
fino a € 50.000)**

€ 15.000,00

**(per lavori di bonifica cantierabili
fino a € 25.000)**

**Decreto interministeriale 5 febbraio 2004
modalità e importi delle garanzie finanziarie
(G.U.n.87 del 14 aprile 2004)**

Registrazione EMAS

**Alle imprese registrate ai sensi del
regolamento 93/1836/CEE e
successive modifiche e integrazioni si
applica il trenta per cento degli
importi previsti.**